


Allegato "C" al n. 75435/21612 di rep.

STATUTO

Rome Biomedical Campus University Foundation



ROME BIOMEDICAL CAMPUS UNIVERSITY FOUNDATION STATUTO


SEZIONE I – COSTITUZIONE, FINALITA' ED OPERATIVITA'

ART. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 la FONDAZIONE **"Rome Biomedical Campus University Foundation"**, in breve anche **"Biomedical University Foundation"** (d'ora in avanti "Fondazione").
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, è apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro ed opera nell'interesse dell'Università Campus Bio-Medico di Roma o di altre istituzioni o iniziative no profit aventi analoghe finalità, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento dei propri fini statutari.
3. La Fondazione ha sede in Milano all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto presso la competente Prefettura; per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione – efficace nei confronti dei terzi ad avvenuta iscrizione nel detto Registro - tale indirizzo potrà essere trasferito nell'ambito del medesimo Comune, mentre per il trasferimento in altro Comune della sede sarà competente il Comitato dei Garanti della Fondazione, ai sensi dell'art.10.6 del presente statuto.

ART. 2 VALORI E SCOPO


1. La Fondazione si riconosce nei seguenti valori ed ideali fondativi:
 - a) contribuire al cambiamento della Società attraverso la formazione svolta da istituzioni universitarie e post universitarie, di natura civile, con una definita identità rispettosa della libertà e della dignità, del diritto alla vita ed alla cura di ogni persona, quali principi e valori naturali oltre che costituzionalmente garantiti;
 - b) l'Università come spazio comune, luogo di universalità e ricerca scientifica, strumento di formazione completa della persona, fermento della società in cui vive, ente con forte responsabilità sociale;
 - c) la centralità della Persona Umana, con particolare riferimento all'umanizzazione della sanità, alla prevenzione e all'accoglienza della persona malata per qualsiasi bisogno e a qualsiasi età;



- d) la magnanimità, la lungimiranza e la solidarietà come scelte generose e responsabili della Società Civile, a sostegno dell'ideazione creativa e realizzazione autonoma di iniziative di ricerca scientifica e promozione sociale.
2. La Fondazione ha finalità istituzionali di interesse generale e di utilità sociale avendo per scopo:
- a) promuovere, supportare e favorire le ricerche scientifiche nazionali e internazionali con particolare riferimento all'ambito sanitario e delle bioscienze;
 - b) costituire, amministrare, conservare ed accrescere un Fondo Patrimoniale inalienabile, cosiddetto "**Endowment Fund**", le cui rendite siano esclusivamente destinate a supportare e promuovere le attività integrate di insegnamento, di assistenza sanitaria e di ricerca scientifica interdisciplinare in tutti gli ambiti che concorrono al bene della persona, sana o malata, svolte dall'Università Campus Bio-Medico di Roma con il suo Policlinico e le sue Facoltà Dipartimentali o da altre istituzioni o iniziative no profit aventi analoghe finalità. La Fondazione stimolerà a tale fine la generosità in quanto corresponsabilità sociale richiamando, suscitando ed attivando l'impegno di persone fisiche e giuridiche anche di altri Paesi;
 - c) valorizzare, sostenere e promuovere i principi fondazionali dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, assicurandone in forma stabile la crescita e lo sviluppo perché rimanga un modello replicabile da mettere, con spirito di "solidarietà culturale", a disposizione di altri Paesi e realtà, e favorirne l'internazionalizzazione.

ART. 3 OPERATIVITÀ

1. Per il raggiungimento delle propria finalità istituzionali che ne costituiscono lo scopo, la Fondazione, in conformità ai propri scopi statutari, può:
- a) assistere coloro che intendono donare o disporre lasciti, eredità, contributi ed elargizioni;
 - b) promuovere in modo diretto o indiretto donazioni, eredità, contributi, elargizioni, nonché la raccolta di fondi da soggetti privati e pubblici anche all'estero, da destinare allo scopo della Fondazione stessa;
 - c) istituire o partecipare a fondazioni, enti o istituti giuridici in Italia e all'estero, aventi le medesime finalità;
 - d) instaurare rapporti di collaborazione, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati anche esteri, coerenti con lo scopo della Fondazione;
 - e) compiere tutte le iniziative e le operazioni ritenute necessarie, compresa l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato purchè strumentali e, se a scopo di investimento, sempre con bassi profili di rischio.



2. Non è invece consentito alla Fondazione svolgere attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.


SEZIONE II PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1. **Un Fondo Patrimoniale inalienabile (“Endowment Fund”)** vincolato al perseguimento dello scopo ed impiegato dalla Fondazione con modalità definite nei Regolamenti attuativi idonee a preservarne il valore, a ottenerne un rendimento – con bassi profili di rischio - adeguato a svolgere le attività statutarie, a garantirne la continuazione nel tempo, ed articolato in:
 - a) un **Fondo inalienabile** destinato al sostegno delle finalità istituzionali dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, o di altre istituzioni o iniziative no profit aventi analoghe finalità, gestito in conformità agli scopi statutari della Fondazione, secondo regole - destinate comunque alla tutela dell'integrità del capitale ed al suo investimento con bassi profili di rischio - definite nei Regolamenti attuativi della Fondazione. Il Fondo è costituito inizialmente dalle erogazioni e donazioni in denaro, beni mobili ed immobili conferiti dai Fondatori Costituenti, successivamente dalle erogazioni e donazioni in denaro, beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, donazioni, liberalità, lasciti testamentari e quant'altro corrisposto da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dallo stesso sia imputata al patrimonio di cui a questa lettera;
 - b) uno o più **Fondi inalienabili di Scopo**, rispondenti ai medesimi principi di cui sopra che consentono di dare, con la loro intestazione, visibilità alla volontà di donatori che sostengono un obiettivo o progetto specifico purchè compatibile con le finalità della Fondazione, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Gli obiettivi o progetti evidenziati e pubblicizzati devono in ogni caso essere destinati a sostenere progetti e linee di ricerca scientifica, e/o di formazione e/o di solidarietà che rientrano nella programmazione strategica di sviluppo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma o di altre istituzioni o iniziative no profit aventi analoghe finalità.

L'**Endowment Fund** si accresce anche attraverso la destinazione ad esso di avanzi di gestione deliberati dal Consiglio di Amministrazione.




L'**Endowment Fund** non potrà essere ceduto in tutto o in parte, né assoggettato a forme di garanzia patrimoniale.

2. Ulteriori **Fondi di Allocazione** formati:

- a) dai redditi e rendimenti provenienti dalla gestione dell'Endowment Fund di cui al precedente comma;
- b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione dello scopo e non espressamente destinato all'incremento dell'Endowment Fund.

ART. 5 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

1. Le somme derivanti dal rendimento del patrimonio di cui al comma 1 del precedente articolo vengono destinate in appositi Fondi di Allocazione per essere disponibili per l'erogazione, vincolata a piani e programmi definiti ed a precise regole di spesa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione conformemente agli scopi statutari e secondo appositi Regolamenti Attuativi che definiscono procedure e modalità di erogazione delle rendite.
2. Le somme dei Fondi di Allocazione sono destinate all'Università Campus Bio-Medico di Roma o ad altre istituzioni o iniziative no profit aventi analoghe finalità nel rispetto dello scopo indicato dall'art. 2 comma 2 lettera b) del presente Statuto.
3. La gestione del patrimonio, focalizzata alla sua preservazione, segue regole di prudenza nel rispetto di precisi vincoli di allocazione patrimoniale e di politiche di investimento con bassi profili di rischio, che vengono concordate annualmente dal Consiglio di Amministrazione con le strutture professionali incaricate della valorizzazione del patrimonio stesso.
4. La Fondazione non può effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione degli enti o istituti giuridici di cui all'art. 2, comma 2 lettera b) e all'art. 3 comma 1 lettera c) del presente statuto, aventi le medesime finalità, ma in ogni caso non nei confronti del pubblico.
5. Non possono essere destinate o distribuite, neanche indirettamente, rendite, utili, fondi, riserve o avanzi di gestione a membri degli organi o a dipendenti della Fondazione.



ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

SEZIONE III STRUTTURA ORGANIZZATIVA


ART. 7 FONDATORI

1. Vi sono due categorie di Fondatori:
 - a) Fondatori Costituenti
 - b) Fondatori
2. Sono Fondatori Costituenti le persone che hanno messo a disposizione nell'atto costitutivo il patrimonio iniziale della Fondazione, nonché i Presidenti pro-tempore e Legali Rappresentanti dei due Enti Promotori dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, cioè l'Associazione Campus Bio-Medico con sede in Roma codice fiscale 97076420583 e la Campus Bio-Medico S.p.A., con sede in Milano codice fiscale 04050471004.
3. Dopo la costituzione, divengono Fondatori le persone cui il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale particolare qualifica seguendo la modalità descritta all'art. 12.13 del presente statuto.

ART. 8 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Comitato dei Fondatori;
 - il Comitato dei Garanti;
 - il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
 - i Consigli di Fondo di scopo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di preservarne l'autonomia, il cui emolumento sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.


ART. 9 COMITATO DEI FONDATORI



1. E' composto dai soli Fondatori Costituenti.
2. Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione Campus Bio-Medico ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un Fondatore con libertà di forme delle relative convocazioni e delle conseguenti riunioni purchè siano sempre garantite buona fede e parità di trattamento e democraticità dello svolgimento delle stesse oltre che delle assunzioni delle relative determinazioni.
3. Su proposta del Comitato dei Garanti, provvede in ogni caso alla nomina, a maggioranza di tutti i suoi componenti, del Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione.
4. Nomina, a maggioranza di tutti i suoi componenti, un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti e un membro supplente.
5. Per le nomine, in caso di eventuale parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Associazione Campus Bio-Medico.

ART. 10 COMITATO DEI GARANTI

1. E' composto da cinque membri che durano in carica cinque anni e scadono al 31 dicembre del rispettivo quinto anno di carica. Il Comitato dei Garanti nomina al suo interno il Presidente. Alla scadenza di ogni quinquennio di nomina del Comitato, sono gli stessi cinque membri in carica che nominano a maggioranza il nuovo Comitato. La carica è rinnovabile e non retribuita.
2. Qualora la carica di uno o più membri del Comitato cessi per effetto – a titolo esemplificativo – di dimissioni o decesso, gli altri membri nominano il sostituto o i sostituti per il tempo mancante alla scadenza del quinquennio. In caso di cessazione di tutti i cinque componenti, i Presidenti pro-tempore dell'Associazione Campus Bio-Medico e di Campus Bio-Medico S.p.A provvedono d'intesa tra loro a nominare un nuovo Comitato dei Garanti.
3. Definisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno su proposta dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Provvede in ogni caso alla loro nomina nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina un membro effettivo e un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Propone al Comitato dei Fondatori il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.




6. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva eventuali modifiche dello statuto, i Regolamenti attuativi e loro modifiche, e lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione, salva comunque la competenza del Consiglio di Amministrazione per la delibera di scioglimento nei casi previsti dalla legge.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono avere vincoli di parentela e/o di subordinazione, anche economica, con i componenti del Comitato dei Garanti.

ART. 11 RIUNIONI DEL COMITATO DEI GARANTI


1. Le riunioni del Comitato dei Garanti sono convocate dal suo Presidente, di sua iniziativa o qualora ne facciano richiesta motivata almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro strumento di trasmissione equivalente che assicuri la prova della trasmissione e ricezione contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione, al domicilio di ciascun membro del Comitato dei Garanti, dallo stesso eletto all'atto della accettazione della propria carica e trascritto sul libro del Comitato dei Garanti. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per e-mail, telefax o altro strumento di trasmissione equivalente spedito almeno due giorni prima di quello della data della riunione. Le sue riunioni sono validamente costituite, anche in mancanza di formale o rituale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri in carica e gli stessi siano edotti in merito alle materie da trattare e non si oppongano alla trattazione delle medesime. Le riunioni del Comitato dei Garanti si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza.
3. Per la validità delle delibere del Comitato dei Garanti è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle inerenti l'eventuale modifica dello Statuto e lo scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione le quali necessitano del voto favorevole dei quattro quinti dei suoi membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato dei Garanti.

ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL SUO PRESIDENTE


1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri a seconda della decisione del Comitato dei Garanti ed il suo mandato è di tre anni, rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica del Consiglio.



2. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria ed in particolare della ricerca di apporti patrimoniali a incremento del Patrimonio della Fondazione.
3. E' responsabile del rispetto e della corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti attuativi, e del perseguimento dei fini della Fondazione.
4. Propone al Comitato dei Garanti eventuali modifiche dello Statuto, l'approvazione dei Regolamenti attuativi e le loro modifiche. Adotta i Regolamenti Attuativi e le modifiche degli stessi dopo l'approvazione del Comitato dei Garanti, con gli eventuali emendamenti indicati dallo stesso Comitato dei Garanti.
5. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio approva il bilancio consuntivo corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, redatto secondo quanto disposto dal Codice Civile in conformità alle prescrizioni di legge ed accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta.
6. Entro un mese dall'approvazione del bilancio di ogni esercizio invia per informazione al Comitato dei Garanti e al Comitato dei Fondatori un rapporto sullo stato di attuazione delle attività, unitamente alla copia del bilancio approvato.
7. Definisce le politiche di investimento del patrimonio ed i criteri per le scelte di destinazione ed erogazione dei Fondi di Allocazione.
8. Delibera la costituzione dei Fondi inalienabili di Scopo e fissa i criteri da seguire per la composizione dei Consigli di Fondo e le loro attribuzioni.
9. Nomina i membri dei Consigli di Fondo e provvede alla revoca di quei membri che si dovessero venire a trovare in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
10. Può nominare il Comitato Esecutivo avendone determinato le attribuzioni nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14.
11. Può nominare il Segretario Generale a norma dell'art. 16.
12. Può nominare un Vice Presidente ed un Tesoriere. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano di età del Consiglio.
13. Può nominare Fondatori persone che per particolare generosità e/o condivisione dei valori e dello scopo della Fondazione posseggano le più specifiche caratteristiche determinate dallo stesso Consiglio e li iscrive nell'apposito Albo dei Fondatori.



14. Può istituire un Advisory Board, con poteri consultivi non vincolanti, e fissarne obiettivi e composizione. L'Advisory Board non ha poteri amministrativi e di rappresentanza.
15. Può promuovere o deliberare la costituzione di enti all'estero per facilitare l'erogazione di donazioni da parte di soggetti esteri.
16. Propone al Comitato dei Garanti lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione, ed è competente a deliberare lo scioglimento per le cause previste dalla legge.
17. Può avvalersi di Comitati Tecnico-Scientifici a seconda di esigenze specifiche. Detti Comitati sono organi consultivi, che possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per fornire supporto nell'analisi dei progetti da finanziare, collaborare nella proiezione internazionale della Fondazione, contattare nuovi potenziali donatori valorizzando e coinvolgendo, a secondo del loro profilo umano-professionale, le persone che hanno già contribuito alla costituzione dell'Endowment Fund. Non hanno in ogni caso poteri di amministrazione e rappresentanza e non hanno responsabilità e poteri per l'erogazione delle rendite del patrimonio.
18. Delibera l'accettazione delle donazioni, delle erogazioni e dei lasciti.
19. Amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso ed i conferimenti annuali ai Fondi di Allocazione.
20. Dispone, in ordine alla destinazione ai fini statutari, degli avanzi di gestione e dei rendimenti.
21. Fissa le procedure da seguire per la selezione delle domande di finanziamento e per la determinazione delle erogazioni.
22. Garantisce il lavoro sinergico con l'Università Campus Bio-Medico di Roma: i progetti finanziati dalla Fondazione e le attività da questa svolte e/o promosse devono essere in linea con la strategia, le linee di sviluppo e di ricerca scientifica perseguite dall'Università.
23. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Comitato dei Garanti, è il Presidente della Fondazione e ne ha pertanto la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio. Il Presidente ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori solo per determinati atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.
24. In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al Comitato dei Garanti che li aveva nominati,




onde assicurare la funzionalità e la continuità di questo organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

25. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito dal Comitato dei Garanti nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

ART. 13 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro strumento di trasmissione equivalente che assicuri la prova della trasmissione e ricezione contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione, al domicilio di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per e-mail, telefax o altro strumento di trasmissione equivalente spedito almeno due giorni prima da quello della data della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche in mancanza di formale o rituale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri in carica e gli stessi siano edotti in merito alle materie da trattare e non si oppongano alla trattazione delle medesime.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza. Tali riunioni possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Le riunioni che si svolgono secondo le modalità di cui sopra si ritengono svolte nel luogo ove sono stati presenti il Presidente e il Segretario della riunione.




5. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le delibere di proposta di modifica del presente statuto e dei Regolamenti attuativi, di scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione, di adozione dopo l'approvazione del Comitato dei Garanti dei Regolamenti Attuativi e delle loro modifiche e di scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge, per le quali sono necessari i voti favorevoli dei due terzi di tutti i consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, il quale potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio.

ART. 14 COMITATO ESECUTIVO

1. Se nominato, il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da non più di quattro Consiglieri, con un minimo di tre membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo il compimento di determinati atti o categorie di atti di gestione. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non può essere in ogni caso delegato quanto previsto all'art. 12 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente statuto.
3. Per lo svolgimento delle riunioni si applica quanto previsto al precedente art. 13.

ART. 15 CONSIGLI DI FONDO DI SCOPO

1. Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione seguendo i criteri dallo stesso fissati. Può essere prevista dal Regolamento del singolo Fondo di Scopo la presenza nel Consiglio di Fondo del donatore in prima persona o di persona di sua fiducia, ferma restando l'originaria ed immodificabile destinazione impressa dal donatore al fondo stesso.
2. Dispongono la destinazione delle somme dei Fondi di Allocazione secondo i Regolamenti Attuativi adottati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ma non hanno comunque alcun potere di amministrazione e rappresentanza.



ART. 16 SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale definendone i compiti e le attribuzioni. Al Segretario Generale può essere affidata la responsabilità della gestione operativa della Fondazione.


ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Con riferimento, per quanto compatibile con l'articolo 2409 bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio dei Revisori di Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti compreso il Presidente ed il suo mandato è di tre anni, rinnovabile. Il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio. Tutti i membri devono essere in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni.
3. Il Presidente è nominato dal Comitato dei Fondatori su proposta del Comitato dei Garanti; due membri effettivi sono nominati uno dal Comitato dei Fondatori ed uno dal Comitato dei Garanti; analogamente i due membri supplenti sono nominati uno dal Comitato dei Fondatori e uno dal Comitato dei Garanti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni possono svolgersi mediante audio-conferenza o video-conferenza, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

SEZIONE IV NORME FINALI

ART. 18 DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La durata della Fondazione è illimitata.
2. Qualora i suoi fini siano stati definitivamente raggiunti, siano esauriti, siano divenuti impossibili da raggiungere o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione su proposta del Consiglio di



Amministrazione della Fondazione, salve in ogni caso le previsioni di legge, con delibera del Comitato dei Garanti, che nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e durata in carica.

3. In caso di scioglimento, il Patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad uno o più Enti con finalità analoghe a seguito di delibera del Comitato dei Garanti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 32 del cod. civ.

ART. 19 REGOLAMENTI ATTUATIVI

Tutte le volte che sarà necessario potranno essere emanate norme di esecuzione del presente Statuto mediante Regolamenti Attuativi, secondo la seguente procedura:

- proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione del Comitato dei Garanti per la verifica della congruità agli scopi della Fondazione;
- adozione definitiva con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- conseguente deposito presso il competente Registro delle Persone Giuridiche.

ART. 20 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 n. 361.

f.to: Gastone Colleoni

f.to: Giuseppe Luigi Luce

f.to: Filippo Tortoriello

f.to: Fabio Paolo Doppiero

f.to: Davide Lottieri

f.to: Paolo Arullani

f.to: Paola Matilde Del Zotto - teste

f.to: Barbara Giovanna Di Piazza - teste

f.to: Giuseppe Calafiori notaio